

ASSOCIAZIONE “ARTE A TREZZO”

STATUTO

Scopo e Sede

Art.1) E' costituita l'associazione culturale denominata

“ Arte a Trezzo Associazione culturale Ada e Mario De Micheli “.

La sede dell'associazione è fissata nel comune di Trezzo sull'Adda (MI) in Via Giotto n.4.

Art.2) L'associazione, libera, anonima, aperta a tutti i cittadini e senza finalità di lucro- svolge attività sociale a favore degli associati e di terzi come disposto dalla Legge n. 383/2000, dal D.Lgs n. 460/97 e dell'art, 36 del codice civile- vuole essere un centro di vita associativa e culturale di educazione permanente a carattere volontario e democratico.

Art.3) L'associazione ha lo scopo di promuovere iniziative culturali finalizzate all'approfondimento e alla conoscenza dell'arte attraverso varie attività quali: tavole rotonde, convegni, mostre, corsi, dibattiti e conferenze.

A tale scopo l'associazione potrà agire anche in collaborazione con altre associazioni, enti ed istituzioni .

L'associazione potrà altresì partecipare, in collaborazione con altri soggetti, alla promozione di attività socialmente utili, a tutela dell'ambiente, a favorire il dialogo fra i popoli e alla cultura della pace .

L'associazione in particolare si propone di assumere iniziative tese a restituire alla collettività trezzese la piena disponibilità della Donazione Ada e Mario De Micheli, così come definita dall'atto del Notaio Amato e dall'atto di accettazione del Comune di Trezzo sull'Adda del 1984.

Art.4) La durata dell'Associazione è illimitata

Soci

Art.5) L'Associazione è composta da Soci Fondatori e dai Soci Ordinari, cioè coloro che intendono aderire all'associazione successivamente alla costituzione della stessa, condividendone le finalità.

Tutti i soci hanno eguali diritti, ed ogni socio, indipendentemente dalla carica ricoperta nell'Associazione, ha diritto ad un solo voto.

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

La qualifica di socio ordinario si acquisisce, previa presentazione di domanda al Consiglio Direttivo, indicando opportune referenze e dichiarazione di aver preso visione dello Statuto e di accettarne le finalità dello stesso, nonché previo pagamento della tessera annuale.

Organi Sociali

Organi dell'Associazione sono: L' Assemblea, il Comitato Direttivo, il Presidente ed il Tesoriere

Art.6) le Assemblee sono composte da tutti gli associati i quali possono partecipare all'Assemblea solo personalmente.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio
- approva il programma delle attività
- nomina e revoca gli Amministratori
- nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale:

- quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario
- su richiesta scritta di almeno il 20% (venti per cento) dei soci

L'Assemblea Straordinaria delibera su:

- Modificazioni dello statuto
- Nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, devono essere convocate con unico avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, con l'intervallo di almeno 24 ore, mediante avviso di convocazione affisso presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea delibera validamente con il voto favorevole delle maggioranze dei soci presenti.

Art. 7) L'Associazione è amministrata da un comitato direttivo composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 7 membri.

I Consiglieri durano in carica 3 anni con possibilità di essere riconfermati

Il comitato ha il compito di realizzare gli scopi dell'associazione e le finalità programmatiche all'interno delle direttive generali precisate in assemblea: per questo è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione, fatta esclusione delle materie di competenza dell'Assemblea

Art.8) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi associativi. In sua assenza potrà essere sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente

Art.9) Il Tesoriere sovrintende alle finanze dell'Associazione ed ha la specifica responsabilità della cassa e di ogni altra operazione contabile e redige le proposte di bilancio da sottoporre al Comitato Direttivo.

I Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere restano in carica 3 anni con possibilità di essere riconfermati.

Chiusura esercizi e bilancio

Art.10) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno: entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio verrà predisposto dal Tesoriere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre, entrambi, all'approvazione dell'Assemblea.

Art.11) Il fondo comune dell'Associazione è costituito dalle libere contribuzioni di tutti coloro che ne condividono l'attività e dal residuo attivo della gestione annuale.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote annuali versate dai soci, nella misura stabilita dal Comitato Direttivo, da ogni altra entrata che derivi dall'attività sociale, da qualunque liberalità che pervenga all'associazione, nonché da eventuali contributi erogati da enti pubblici e privati, da aziende private o da privati in genere e da altre associazioni.

Scioglimento e Liquidazione

Art.12) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con la maggioranza assoluta dei presenti.

La convocazione dell'adunanza per tale specifico scopo dovrà però essere effettuata con un preavviso scritto di almeno 15 giorni da inviarsi a tutti i soci mediante lettera raccomandata.

La delibera concernente lo scioglimento provvederà anche a fissare le norme per la liquidazione del fondo dell'Associazione: a tale scopo potrà anche essere nominato un liquidatore.

In caso di estinzione dell'Associazione la liquidazione sarà a norma di legge.

Clausola compromissoria

Art.13) Tutte le controversie sociali, tra soci e tra questi e l'Associazione e i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre *probiviri* da nominarsi *ad hoc* dall'Assemblea.

Essi giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura, ed il loro lodo sarà inappellabile.

Norme di rinvio

Art.14) Per quanto non espressamente contenuto nel presente atto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge contenute nel Codice Civile.